

REGOLA COMUNIONE FAMILIARE DI S.STEFANO DI CADORE

Regolamento Speciale del Legnatico o "Colnel"

Art. 1° Al regoliere spetta l'assegnazione del colnel per i bisogni domestici del fuoco.

Art. 2° Il colnel viene assegnato secondo la disponibilità annuale del materiale legnoso da ardere.

Art. 3° Presso l'Ufficio della Regola esiste un registro partitario in cui vengono registrate le singole assegnazioni a cura dell'apposita Commissione.

Art. 4° L'assegnazione viene fatta mediante estrazione a sorte dei nominativi degli aventi diritto con abbinamento dei numeri indicanti i colniei, nell'Ufficio della Regola, alla presenza del Presidente o di un Amministratore delegato.

Art. 5° Il regoliere che non intende usufruire del colnel è obbligato a restituire il biglietto di assegnazione, dichiarando espressamente la propria volontà di rinuncia all'assegnazione medesima; il colnel non accettato viene assegnato ad altro regoliere, mentre il rinunciante passa al turno successivo.

Art. 6° Il colnel deve essere allestito entro sei mesi dall'assegnazione, salvo casi particolari, con il rispetto delle norme stabilite nei capitolati tecnici forestali.

Art. 7° E' assolutamente vietato il commercio, la vendita o anche la cessione gratuita del colnel escluso che essi avvengano fra regolieri.
(E' ammessa cioè la cessione del colnel fra regolieri).

Art. 8° L'assegnazione del colnel spetta pure alle vedove ed alle figlie orfane nubili di padre regoliere.

Art. 9° Per queste due categorie, l'assegnazione del colnel da farsi secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del presente Regolamento, viene

eseguita con riferimento a materiale legnoso da ardere che si trovi in località vicina al centro abitato, di comodo accesso, e che lo stesso materiale sia di facile lavoro.

art. 10° In via eccezionale alle vedove, alle figlie nubili orfane di padre regoliere ed allo stesso regoliere che, per condizioni di salute e di età, siano impossibilitati a provvedere direttamente od indirettamente tramite stretti parenti alla facitura del colnel, viene assegnato un contributo in denaro con importo da determinarsi a discrezione della Commissione Amministrativa delle Regole, anno per anno.

art. 11° E' severamente vietato anche per queste ultime categorie di aventi diritto sia il commercio, sia la vendita o anche la cessione gratuita del colnel escluso il caso in cui essi avvengano fra regolieri.

art. 12° I trasgressori delle norme di questo Regolamento sono puniti mediante la sospensione dall'esercizio del diritto di legnatico o colnel per un periodo di anni tre a partire da quello in cui si è verificata l'infrazione.

art. 13° Il presente Regolamento che entra in vigore il 21 febbraio 1982 abroga ogni norma scritta e consuetudinaria in materia di legnatico o colnel.